



REGOLAMENTO A.V.O DESIO



Gennaio 2016

INDICE ARTICOLI

- 1) PREMESSA GENERALE**
- 2) AMMISSIONE ALL'AVO**
- 3) CORSI DI FORMAZIONE**
- 4) LUOGHI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**
- 5) ASPETTATIVA**
- 6) DIMISSIONI**
- 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO**
- 8) GRATUITA' DEL SERVIZIO**
- 9) COMPORTAMENTO DEL VOLONTARIO**
- 10) TESSERAMENTO QUOTA SOCIALE**
- 11) SOCI ONORARI**
- 12) COPERTURA ASSICURATIVA**
- 13) ASSEMBLEA DEI SOCI**
- 14) MODALITA' PER L'ELEZIONE A CARICHE SOCIALI**
- 15) INCOMPATIBILITA'**
- 16) CONSIGLIO ESECUTIVO**
- 17) ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO**
- 18) CONSIGLIERI**
- 19) COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORI**
- 20) INCARICHI**
- 21) ATTIVITA' PROMOZIONALE**
- 22) PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E RIVISTE**
- 23) CONTABILITA'**
- 24) RAPPORTI CON LA FEDERAVO**
- 25) RAPPORTI CON IL DELEGATO REGIONALE**
- 26) RAPPORTI CON LE AUTORITA' CIVILI E RELIGIOSE**
- 27) RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI**
- 28) NORMA DI RINVIO**

Regolamento A.V.O. DESIO

1) *PREMESSA GENERALE*

L'Associazione Volontari Ospedalieri Desio, in breve AVO Desio, svolge la propria attività presso la locale struttura socio-sanitaria, previa stipulazione di una convenzione con gli Enti Sanitari del territorio, ai fini di regolamentare i reciproci rapporti nel pieno rispetto della autonomia delle singole parti contraenti. Detta attività viene svolta a mezzo volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.

I Volontari di cui sopra, data la natura dell'attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all'Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo. Le AVO sono associate alla Federavo, con sede in Milano e si impegnano a tenere a base della propria attività le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione.

2) *AMMISSIONE ALL'AVO*

Possono essere ammesse all'AVO le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 70, che siano fisicamente e psicologicamente idonee all'attività da svolgere e che accettino lo Statuto e il Regolamento AVO.

Tutti coloro che hanno superato il periodo di tirocinio obbligatorio diventano Soci ordinari ed assumono l'obbligo del pagamento della quota associativa e dei contributi stabiliti dall'Assemblea. Non possono essere ammesse all'

AVO persone che nella vita lavorativa svolgono attività affini a quelle effettuate gratuitamente dai Volontari, che possano ingenerare confusione e ledere il principio di gratuità.

3) *CORSI DI FORMAZIONE*

I Corsi di Formazione di Base sono indetti, periodicamente, dal Consiglio Esecutivo. La frequenza ad almeno due terzi degli incontri del corso è obbligatoria.

Il programma deve prevedere:

- **gli argomenti che saranno trattati e i nomi dei relatori;**
- **la sede, i giorni e gli orari delle lezioni;**
- **la sede in cui avrà luogo il colloquio preliminare per l'ammissione ai corsi.**

Tra gli argomenti dovranno essere inclusi i seguenti:

- **il regolamento e l'organizzazione locale e nazionale dell'AVO;**
- **la deontologia e i compiti del Volontario AVO;**
- **le nozioni di igiene e profilassi.**

Al termine del corso l'aspirante Volontario, dopo l'esito favorevole del colloquio conclusivo, acquisisce la qualifica di "Tirocinante" e svolge la sua attività affiancato da un "Volontario" anziano e sotto il controllo del Responsabile AVO. Al termine del periodo di tirocinio, stabilito dal Consiglio Esecutivo, il predetto Responsabile predisporrà una relazione sull'idoneità del "Tirocinante" ai fini dell'ammissione, o meno, dello stesso a "Volontario".

Il periodo del tirocinio può essere prorogato per una più attenta valutazione dell'attitudine del Volontario. Oltre al corso base, che è indispensabile per poter iniziare il tirocinio come Volontario, deve essere predisposto un piano di formazione permanente che possa costituire il supporto qualificato per il servizio all'ammalato e per gli impegni associativi.

4) LUOGHI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

I luoghi di esercizio dell'attività sono i reparti della Azienda Ospedaliera di Desio e i presidi assistenziali distaccati e convenzionati con l'AVO.

Gli ammessi ai luoghi di esercizio dell'attività opereranno sotto la propria responsabilità, osservando i turni di servizio predisposti dal Coordinatore AVO e le prescritte norme di comportamento. Il Consiglio Esecutivo può ammettere ai luoghi di esercizio dell'attività Volontari provenienti da altre AVO previo colloquio di verifica e parere del Presidente dell'Associazione di provenienza.

5) ASPETTATIVA

Agli aderenti all'AVO il Consiglio Esecutivo, accertata l'esigenza, può concedere un periodo di aspettativa sino a sei mesi, rinnovabili, per motivi di salute o per giustificati motivi familiari. L'aspettativa non interrompe l'appartenenza all'Associazione e la qualifica di socio mantenendo l'obbligo al versamento della quota pena la decadenza da socio. Gli aderenti all'AVO debbono essere collocati in aspettativa nel

caso di loro candidatura per essere eletti a cariche politiche e amministrative nell'ambito territoriale in cui opera l'Associazione, per tutta la durata della campagna elettorale e, se eletti, per tutto il periodo in cui ricopriranno la carica elettiva.

6) DIMISSIONI

Le dimissioni, la domanda di aspettativa e qualunque altra richiesta va presentata per iscritto al Coordinatore di reparto e per conoscenza al Consiglio Esecutivo. Le dimissioni o la perdita della qualifica di Volontario comportano la immediata restituzione del materiale fornito al Volontario per lo svolgimento del servizio.

Il Volontario che cessa il servizio attivo, per qualsiasi motivo, e che intende mantenere i rapporti con l'Associazione condividendone i principi e desiderando sostenerla diventa Socio sostenitore.

7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO

Perdono la qualifica di Volontario e di Socio:

- i dimissionari;**
- coloro che senza giustificato motivo, non esplicano, per almeno sei mesi, alcuna attività nell'interesse della Associazione;**
- coloro che, in base a decisione del Consiglio Esecutivo, per violazioni delle norme statutarie e del regolamento, o per altri gravi motivi, risultano nuocere al prestigio o**

arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività della Associazione;

- coloro che non versano la quota sociale.**

In attesa della decisione il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il Volontario da qualsiasi attività associativa.

8) GRATUITA' DEL SERVIZIO

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la "gratuità".

Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all'Associazione nè può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti o amici da parte della struttura sanitaria o assistenziale o da ricoverati in atto o dimessi. Tuttavia, in considerazione del fatto che non si può vietare a un cittadino di contribuire a sostenere una iniziativa di volontariato come l'AVO, l'Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari solo dopo la dimissione dall'Ospedale. In quest'ultimo caso le eventuali offerte debbono essere versate sul c/c bancario dell'AVO le cui coordinate saranno reperibili presso la Segreteria dell'Associazione; il Volontario non dovrà mai fare da tramite.

9) *COMPORAMENTO DEL VOLONTARIO*

Sin dal periodo di tirocinio l'attività del Volontario va prestata con umiltà e spirito di servizio.

A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale che sociale e l'abbigliamento deve essere sempre sobrio e dignitoso; va fatto comunque obbligo di indossare il camice con la targhetta di riconoscimento nello svolgimento del servizio. La comprensione, la disponibilità, la discrezione, la cortesia e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale sanitario, debbono sempre caratterizzare l'attività del Volontario.

Il Volontario AVO:

- deve avvisare il prima possibile il Responsabile di reparto se per motivi di salute o per impegni personali inderogabili non può svolgere il turno di servizio prefissato;**
- deve impegnarsi ad alimentare l'amicizia e la cordialità nel gruppo affinché questo calore umano si riversi sull'ammalato e sulla Associazione;**
- deve rispettare le norme igieniche;**
- deve tenere in modalità silenziosa o spento il cellulare;**
- deve rispettare la cultura e le convinzioni politiche e religiose del malato;**
- non deve usare il camice in dotazione quando è fuori servizio e/o per motivi privati;**
- non deve valutare né criticare l'operato del personale sanitario;**

- non deve utilizzare il pass di entrata-parcheggio per scopi personali privati e fuori dagli orari di servizio;
- è vincolato al dovere di riservatezza.

10) TESSERAMENTO- QUOTA SOCIALE

Ogni anno da febbraio a marzo si provvede alla riscossione delle quote associative tramite i Responsabili di reparto o direttamente presso la sede. La quota associativa è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I soci non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

11) SOCI ONORARI

Possono essere nominati Soci Onorari i soci che non possono più svolgere il servizio per limiti di età o per altro impedimento ma che comunque desiderano essere legati all'Associazione.

I Soci Onorari non hanno diritto al voto se non versano la quota associativa, ma possono prendere parte attiva nell'Associazione con incarichi, gruppi di lavoro o altri compiti che il Consiglio riterrà di conferire.

Il Consiglio Esecutivo può nominare Soci Onorari persone che pur non potendo prestare attività di volontariato sono particolarmente vicine all'AVO e ne condividono le finalità, ne sostengono l'azione con contributi volontari e con collaborazioni professionali gratuite.

12) COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione stipulerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato polizze per la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario. La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all'attività svolta dal Volontario, che non deve mai sostituirsi ai compiti ed attività propri degli operatori socio sanitari. Sempre ai fini assicurativi è d'obbligo che la presenza del Volontario presso il presidio sanitario sia attestata da una sua firma leggibile apposta sul foglio presenze prima dell'inizio del servizio.

13) *L'ASSEMBLEA DEI SOCI*

L'Assemblea dei soci,

- "in seduta ordinaria" viene effettuata su convocazione del Presidente del Consiglio Esecutivo;**
- "in seduta straordinaria" viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario o su richiesta firmata da almeno il 20 % dei soci. In questo caso la comunicazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla comunicazione.**

Per le modalità di convocazione si rinvia allo Statuto. La comunicazione deve contenere:

- la data e l'ora della prima e della seconda convocazione;
- la sede della riunione;
- l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

All'inizio della seduta le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono assunte dal Presidente del Consiglio Esecutivo in carica o da un consigliere dallo stesso delegato che, mediante appello nominale, accerta che il numero dei soci presenti anche per delega aventi diritto al voto abbia raggiunto il "quorum" prescritto dallo statuto e, quindi, li invita a eleggere a maggioranza il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.

Sia il Presidente che il Segretario dovranno essere scelti tra i soci aventi sempre diritto al voto, purché non siano candidati o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione.

Allorquando è previsto il rinnovo degli organi sociali, l'Assemblea eleggerà, sempre a maggioranza, due scrutatori i quali non devono essere candidati all'elezione o ricoprire cariche elettive nell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea darà quindi inizio ai lavori seguendo l'ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione.

L'elezione alle cariche sociali si svolge con votazione segreta o per alzata di mano con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Nel caso della votazione segreta gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede o al conteggio dei voti e redigeranno apposito verbale contenente i risultati.

Detto verbale, debitamente sottoscritto da tutti gli scrutatori, dovrà essere dagli stessi consegnato al Presidente dell'Assemblea il quale, accertatane le regolarità, lo

sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo ben presente che in caso di parità di voti dovrà essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all'Associazione e, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Nelle votazioni per le approvazioni di bilancio (preventivo e consuntivo) e in quello che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In sede di Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto ad intervenire.

Ultimati i lavori, il presidente dichiara chiusa la seduta e, assistito dal segretario, redige apposito verbale sottoscritto da entrambi.

14) MODALITA' PER LA ELEZIONE A CARICHE SOCIALI

Per la elezione dei componenti degli organi sociali si procede mediante la presentazione ai soci, nel giorno dell'Assemblea, di una lista o più liste contenenti i nomi dei soci, aventi i requisiti, che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi.

Non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di una lista. La lista con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposta all'Assemblea e ogni candidato è tenuto a fare una breve auto-presentazione.

Per la determinazione del "quorum" in sede di votazione si richiamano le norme vigenti in materia di elezioni amministrative.

15) INCOMPATIBILITA'

I componenti del Consiglio Esecutivo non devono essere parenti o affini di componenti del Collegio dei Probiviri (o

Commissione di disciplina) e del Collegio dei Revisori dei conti.

Non possono far parte del Consiglio Esecutivo più di due parenti o affini. I componenti della Commissione di disciplina e del Collegio dei revisori dei conti non possono essere, in seno a ciascun collegio, parenti o affini.

16) IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio Esecutivo, cui compete la gestione dell'Associazione, decide mediante verbali di seduta (altrimenti detti atti deliberativi) adottati a maggioranza dei consiglieri presenti, ed a scrutinio segreto se riguarda persone.

L'atto deliberativo va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti i consiglieri, assieme al Presidente e al Segretario, sono personalmente e solidamente responsabili di fronte all'Assemblea dei soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati. La responsabilità non sussiste nei confronti dei consiglieri che non hanno partecipato alla riunione e che, presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il proprio motivato dissenso e incondizionata dissociazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che, assieme all'invito di convocazione, farà pervenire ai consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai consiglieri. Il Consiglio Esecutivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva.

In caso di assenza del Presidente e dei vice-presidenti, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. In caso, di

assenza del segretario, i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal consigliere più giovane di età. Il Consiglio Esecutivo nomina i Coordinatori ed i Responsabili di reparto che gestiscono l'attività dei propri Volontari e mantengono le relazioni con il Consiglio stesso.

17) *ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO*

I verbali di seduta vanno, a cura del segretario, riuniti in apposito registro da custodire in archivio.

Ogni consigliere, i Consigli dei Probiviri e dei Revisori dei conti hanno diritto di prendere visione dei verbali ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali.

18) *I CONSIGLIERI*

I consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Esecutivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, appartino positivo incremento alle attività'.

Ai singoli consiglieri non è attribuita né può essere attribuita alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante dell'Associazione medesima è il Presidente. Il Consiglio Esecutivo, su proposta del Presidente, può conferire però ai singoli consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l'Associazione. Ai consiglieri inoltre il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità dei vice-presidenti, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni,

convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

19) COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Esecutivo può costituire gruppi di lavoro e commissioni, con il possibile intervento di esperti anche non soci, per l'attuazione degli scopi e obiettivi istituzionali dell'Associazione. Con la costituzione delle commissioni e dei gruppi di cui sopra, il Consiglio Esecutivo nomina i relativi presidenti.

Le commissioni di studio e i gruppi di lavoro, che hanno solo funzione consultiva, riferiscono al Consiglio Esecutivo.

20) INCARICHI

Tutti gli incarichi in seno all'AVO sono conferiti dal Consiglio Esecutivo a termine, in relazione all'incarico assegnato.

Gli incarichi sono considerati quali prestazioni volontarie e, come tali, sono gratuiti.

21) ATTIVITA' PROMOZIONALE

Il Consiglio Esecutivo può affidare a un consigliere o a un gruppo di lavoro lo studio per la programmazione di mezzi e sistemi più idonei atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell'AVO, per diffondere le iniziative e sollecitare nuove adesioni.

Il Consiglio esecutivo approverà a riguardo un programma operativo la cui esecuzione verrà coordinata dalla segreteria e da un consigliere all'uopo incaricato, a garanzia che quanto

pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell'AVO.

22) PUBBLICAZIONE DI GIORNALI E RIVISTE

Qualora l'AVO dovesse decidere di pubblicare propri organi di stampa, dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un direttore responsabile, riservando sempre al Consiglio Esecutivo o a un consigliere delegato, il preventivo "benestare" sugli argomenti da trattare, sui singoli articoli e notizie da pubblicarsi e sulla incidenza della relativa spesa da sostenere.

23) CONTABILITA'

Ogni spesa va deliberata dal Consiglio Esecutivo e non può superare l'ammontare della somma prevista nei singoli relativi stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Il Consiglio, nel decidere la spesa, deve accertarne l'effettiva disponibilità. Le entrate e le uscite devono sempre essere registrate. I pagamenti devono avvenire tramite strumenti bancari con firma del Presidente o di un suo delegato.

Fanno eccezione le piccole spese sostenute con il fondo cassa del tesoriere nella sua funzione di economo che cura la tenuta di un registro contabile di economato.

Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica pezza giustificativa da allegarsi al conto consuntivo.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, prendere

visione degli atti contabili e delle relative deliberazioni del Consiglio Esecutivo.

24) RAPPORTI CON LA FEDERAVO

Ogni AVO è tenuta, pur nel rispetto della sua autonomia, a uniformarsi alle norme statutarie e ai regolamenti della Federavo, con particolare riferimento allo spirito etico e organizzativo, nonché alle istruzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa e omogenea l'attività di tutte le AVO associate esistenti in Italia. L'AVO garantisce una presenza ai convegni e riunioni che la Federavo riterrà di indire in sede nazionale e regionale. In sede di convegni e riunioni, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o a un suo delegato che esprimerà il pensiero dell'Associazione.

In occasione della convocazione annuale dell'Assemblea Federavo, il Presidente o un suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono poste a carico dell'Associazione.

25) RAPPORTI CON IL DELEGATO REGIONALE

Il delegato-presidente regionale è il referente Federavo a livello territoriale; esso assicura il collegamento tra la Federavo e le AVO locali, fra le AVO della Regione e con le istituzioni regionali e in particolare:

- promuove i possibili sviluppi dell'AVO nella Regione;**
- coordina la realizzazione di progetti a livello regionale;**

- **verifica la coerenza delle attività delle AVO ai principi statutari e ai requisiti di stile e qualità che devono sempre caratterizzare il servizio di volontariato AVO;**
 - **assicura una sua presenza in apertura o in chiusura dei corsi di formazione e in altre occasioni celebrative di particolare importanza;**
 - **certifica i requisiti per l'ammissione in Federavo;**
 - **coordina l'organizzazione del Convegno regionale;**
 - **promuove iniziative di formazione per responsabili a livello regionale;**
 - **si impegna a rendere operative le linee guida deliberate dalla Federavo;**
 - **si avvale di collaboratori la cui nomina dovrà essere ratificata dalla Federavo;**
 - **predispone una relazione scritta da presentare in Consiglio Federavo con la sintesi delle attività e dei fatti più rilevanti.**
- Ciò premesso, i rapporti delle AVO locali con il Presidente Regionale, improntati alla massima collaborazione e nel rispetto dei compiti a lui affidati dalla Federavo, riguardano:**
- **la presenza del delegato-presidente regionale per i contatti e le relazioni con le autorità regionali;**
 - **la messa a disposizione del delegato-presidente regionale dei dati e delle informazioni necessarie per tenere sistematicamente aggiornata la situazione del volontariato a livello regionale;**

- l'impegno a collaborare con il delegato-presidente regionale nella organizzazione dei convegni, iniziative di formazione, giornate di studio a livello regionale, garantendo una adeguata partecipazione;
- l'esame da parte del delegato-presidente regionale dei progetti di sperimentazione.

E' richiesto l'intervento del delegato-presidente regionale per tutti i contatti e la successiva costituzione di nuovi gruppi promotori.

Per l'apertura di corsi base e per le manifestazioni particolarmente significative organizzate da ogni Associazione verrà data informazione al delegato-presidente regionale con invito a presenziare.

26) RAPPORTI CON LE AUTORITA' CIVILI E RELIGIOSE.

I rapporti con le autorità civili e religiose locali saranno tenuti dal Presidente del Consiglio Esecutivo o da un consigliere delegato dal Presidente e saranno ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia dell'AVO. I rapporti con le autorità regionali sono tenuti dal delegato regionale.

I rapporti con le autorità ministeriali e con l'Osservatorio nazionale sono tenuti dal Presidente della Federavo o da un suo delegato.

27) RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

I rapporti con le altre associazioni, movimenti o gruppi di volontariato vanno impostati nello spirito della massima

collaborazione, fermo restando il non rinunciabile principio dell'autonomia organizzativa e funzionale.

E' da escludere che le sezioni AVO possano aderire ad altre federazioni o movimenti o sottostare a coordinamenti nel cui vertice non sia rappresentata anche l'AVO, senza preventivo assenso del delegato- presidente regionale.

28) NORMA DI RINVIO

Il Consiglio Esecutivo ha facoltà di integrare e/o modificare mediante atto deliberativo, salvo ratifica dell'Assemblea dei soci, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato nei limiti statutari.

Desio, 01 gennaio 2016